

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 71

presentata dai Consiglieri regionali
CERA - RUBIU - MASALA - FLORIS - PIGA - TRUZZU - USAI - MELONI Corrado

il 28 gennaio 2025

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Per "città di fondazione" si intende un centro urbano costruito ex novo, sulla base di un disegno d'impianto unitario, caratterizzato da un elevato livello di controllo delle fasi progettuali ed esecutive che si riflette sulla morfologia dei nuovi insediamenti, in prevalenza basata su criteri di regolarità e ortogonalità. Si tratta di città sorte a causa delle necessità scaturenti dalle dinamiche politiche e socioeconomiche emerse all'inizio del secolo.

Le "città nuove", sorte in Italia nel periodo storico tra le due guerre mondiali, hanno rappresentato e rappresentano tuttora un esempio di urbanistica e stili architettonici che il mondo intero ci invidia. Esse, infatti, hanno avuto il raro merito di saper coniugare tradizione e modernità, sviluppo del territorio e salvaguardia dell'ambiente, in un quadro di organico connubio tra presenza antropica e paesaggio.

Le città di fondazione, oggi come allora, possono considerarsi tra le più significative realizzazioni dell'architettura del '900. In esse troviamo tutte le declinazioni della ricerca architettonica maturata tra le due guerre mondiali come lo stile Novecento, il Razionalismo italiano, il Futurismo. Ognuna di queste espressioni contribuì a realizzare un sapiente eclettismo dal sapore metafisico che trovò proprio nelle città di fondazione una sintesi unica nel panorama architettonico internazionale, fornendoci un repertorio linguistico capace ancora oggi di essere sia testimonianza storica, sia spunto di riflessione per le nuove ricerche architettoniche e per la formazione nelle accademie di architettura. In questo scenario si riuscirono a coniugare alcune delle più ardite intuizioni di un'intera generazione di giovani e geniali architetti, da Mazzoni a Petrucci, passando per Calza Bini e Piccinato. Ogni edificio fu dimensionato, per forma, contenuto e proporzioni, alla funzione civica che gli era assegnata. Lo stesso genio, la stessa ispirazione, la stessa volontà di intervenire sul territorio ha trovato espressione un po' ovunque in Italia, dal Lazio alla Sardegna, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, e anche fuori dall'Italia. Basate su un accorto equilibrio fra lucida espressività del volume architettonico e forza simbolica della decorazione, del fregio, dell'affresco interno, le città di nuova costruzione ispirarono lo sforzo congiunto di artisti mirabili, da Cambellotti a Sironi.

Dal momento che il primo presupposto della conservazione è la conoscenza, si rende necessario intraprendere ogni idonea iniziativa, anche sul piano legislativo, per diffondere questo importante

patrimonio storico-artistico italiano. Solo in questo modo, infatti, è possibile recuperare le testimonianze di una delle più pregevoli stagioni dell'architettura e dell'urbanistica e, nello stesso tempo, mantenere l'identità culturale del territorio.

Con la presente proposta di legge si intende, promuovere il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione, presenti in Sardegna, concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del XX secolo, ancorché realizzati in epoca successiva.

In particolare, questa proposta di legge, composta da otto articoli, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per il recupero, la salvaguardia e il restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione, nonché del patrimonio edilizio esistente. A ciò si accompagna un riconoscimento per i progetti di sviluppo locale che contribuiscono al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate nonché interventi finanziari per la realizzazione di spazi e servizi idonei allo svolgimento di attività culturali e ricreative nel territorio delle città di fondazione, oltreché la realizzazione di eventi che permettano la conoscenza della storia delle medesime e del territorio circostante.

L'attività di valorizzazione culturale delle città di fondazione si esplica essenzialmente tramite una serie di attività che vanno dalla realizzazione di studi e di ricerche nel campo urbanistico e architettonico alla promozione di eventi, mostre e convegni, dall'istituzione di laboratori, centri di documentazione o cantieri scuola all'elaborazione di progetti mirati al potenziamento dei servizi culturali già presenti o da creare sul territorio. A tale fine sono previste erogazioni a favore di soggetti pubblici e privati.

Le città e i nuclei di fondazione, il cui patrimonio è dichiarato di preminente interesse regionale, sono inserite in un elenco appositamente allegato alla presente proposta di legge (allegato A) e sono individuate come segue:

- Provincia di Carbonia-Iglesias: Comune di Carbonia e la frazione di Cortoghiana;
- Provincia di Oristano: Comune di Arborea e le frazioni di Centro I e Centro II Sassu, Luri, S'Ungroni, Pompongias, Torrevecchia e Linnas, Tanca Marchesa in Comune di Terralba e Centro III in Comune di Marrubiu;
- Provincia di Sassari: le frazioni di Fertilia, Tramariglio, Villaggio Calik, Campo Giavesu, nel Comune di Alghero;
- Provincia di Cagliari: frazione di San Priamo, Villaggio Giuriati, nel Comune di San Vito – frazione di Strofina nel Comune di Sanluri.

Arborea, nasce negli anni '20, a seguito di un'opera di bonifica, ideata dall'Ing. Giulio Dolcetta, amministratore delegato della Società Bonifiche Sarde, che interessa un territorio di circa 10.000 ha, tra gli stagni di S'Ena Arrubia e di San Giovanni. Qui arrivarono numerose famiglie principalmente dal Veneto, ma anche dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e dalla Sicilia, importando in Sardegna un modello di agricoltura allora sconosciuto nell'isola. La bonifica integrale di Arborea, non interessa solo l'aspetto del razionale sfruttamento agricolo del territorio, ma anche quello architettonico-urbanistico che ha portato ad inaugurare nel 1928 la città nuova "Mussolinia di Sardegna" che solo nel 1944 prenderà il nome di Arborea. Il nucleo originario di Arborea, il cui fulcro è la piazza Maria Ausiliatrice con i suoi giardini, è circondato da edifici in stile eclettico, tra i quali la chiesa parrocchiale, il palazzo municipale, le ville del direttore e del presidente. Nella zona urbana che costituisce storicamente il cuore dell'area industriale di Arborea sorgono il mulino, il silo, l'essiccatoio, l'enopolio e il caseificio. Continuando lungo il corso Italia, si trovano alcuni tra i più notevoli esempi architettonici di razionalismo in Sardegna: la Casa dei Balilla e la Casa del Fascio. All'ingresso nord della bonifica l'Ing. Dionigi Scano progetta l'idrovora del Sassu rendendo chiara la fisionomia futurista dell'iniziativa.

Fertilia fondata nel 1936 è stata realizzata all'interno del programma di bonifica della Nurra per permettere l'emigrazione degli abitanti della popolosa provincia di Ferrara, caratterizzata dalla chiesa di San Marco e dagli ampi portici di via Pola, arteria che unisce le due principali piazze della città. Si tratta di una realtà unica, che suscita un forte interesse antropologico e sociologico a causa delle quattro culture, sarda, algherese, ferrarese e giuliano-dalmata, che si sono succedute e sovrapposte divenendo centro di accoglienza di profughi giuliani dopo la seconda guerra mondiale. L'esodo giuliano-dalmata trasformò di fatto Fertilia in centro di arrivo per gli esuli che non avevano trovato accoglienza in altre parti d'Italia; a seguito del loro arrivo, la città viene progressivamente portata a termine e popolata per la prima volta. I primi esuli arrivano nei mesi iniziali del 1947 anche se la maggior parte di loro giunge a Fertilia principalmente tra il 1948 e il 1952. Il forte legame che si è creato tra Fertilia e gli esuli si evince anche dalla toponomastica della città; infatti, le strade vennero rinominate via Pola, via Fiume, via Orsera, via Istria, via Dalmazia, via Parenzo, piazza Venezia Giulia.

Carbonia, fondata nel 1938, è la città più popolosa del Sulcis, nacque con la finalità di assicurare un'abitazione ai lavoratori del locale bacino carbonifero. Si tratta, infatti, di un tipico insediamento a bocca di miniera, forse la più importante e ambiziosa tra le città di fondazione dell'inizio del XX secolo, inaugurata il 18 dicembre 1938, dopo poco meno di un anno di lavoro. Il piano di fondazione iniziale prevedeva una popolazione di 20.000 abitanti, diventati poi 35.000 con il piano di ampliamento. Il centro della città è la piazza, attorniata dai principali edifici pubblici quali il municipio, la torre littoria, il dopolavoro, le poste, la chiesa, la villa del direttore delle miniere, oggi struttura pubblica che ospita il museo archeologico, l'albergo per gli impiegati e la scuola elementare, oggi liceo classico. Sono frazioni di Carbonia: Cortoghiana, progettata nel 1939 e inaugurata il 15 maggio 1942, caratterizzata da una organizzazione urbanistica di stampo razionalistica e Bacu-Abis che nel 1936-1938 fu oggetto della costruzione di un "razionale villaggio operaio".

La definizione degli interventi avviene con delibera di giunta regionale proposta congiuntamente dagli Assessorati regionali competenti in materia di beni culturali e turismo che, in comune accordo, hanno il compito di predisporre un apposito piano pluriennale di interventi, sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati d'intesa con le soprintendenze competenti (articolo 3).

L'articolo 1 indica oggetto e finalità dalla presente proposta di legge.

L'articolo 2 offre una definizione di città di fondazione e rimanda poi all'allegato A per l'elencazione completa dei centri urbani presenti in Sardegna.

L'articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi e specifica quali siano gli interventi che possono essere oggetto di finanziamento.

L'articolo 4 individua le attività di valorizzazione culturale che possono essere esplicate.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Museo delle città e dei nuclei di fondazione, con evidenti finalità di conservazione e di valorizzazione del patrimonio degli stessi che avrà sede nel Comune di Arborea.

L'articolo 6 individua i soggetti i soggetti che possono richiedere i contributi e investe la Giunta regionale affinché adotti con cadenza annuale una deliberazione che prevede le modalità e i criteri di erogazione dei finanziamenti.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8 specifica l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, alla luce di quanto premesso si ribadisce la grande importanza che le città e i nuclei di fondazione rivestono dal punto di vista storico-artistico e culturale per la nostra Nazione e per la nostra isola.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, in armonia con lo statuto autonomo di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in conformità alle risoluzioni del Consiglio dell'Unione europea sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, disciplina gli interventi per la salvaguardia, il recupero e il completamento delle città e dei nuclei di fondazione presenti in Sardegna, nonché le attività relative alla loro valorizzazione culturale e turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

- a) il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione e ne dichiara il preminente interesse regionale in funzione della grande importanza storico-artistica che esse rivestono per la cultura e per l'identità nazionale e per la storia della Sardegna;
- b) la conoscenza dei fenomeni storici e culturali, che hanno portato alla realizzazione delle città di fondazione in Sardegna, nonché dei fenomeni migratori che ne hanno interessato il territorio.

3. La presente legge prevede la realizzazione di interventi, all'interno dei territori delle città di fondazione, da parte della Regione o mediante l'erogazione di appositi contributi in favore dei comuni, province e città metropolitane, unioni dei comuni, nei cui territori ricadono le città di fondazione e in favore di altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, che svolgono la loro attività nei territori delle città di fondazione.

4. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 2, lettera b), promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza e a conservare la memoria delle vittime delle foibe e a promuovere la conoscenza dell'esodo dei profughi giuliano-dalmati che in seguito a quei tragici eventi sono arrivati in Sardegna.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono e possono fregiarsi del titolo di città di fondazione, i centri urbani di nuova realizzazione concepiti con un progetto unitario e costruiti in Sardegna tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché ultimati in epoca successiva, inclusi nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Si definiscono nuclei di fondazione i quartieri, i borghi o le frazioni dei centri urbani coevi agli insediamenti di cui al comma 1, sorti anche a seguito di eventi bellici o calamitosi, ovvero a trasferimento dell'abitato in altra sede definita, con conseguente progettazione urbanistica unitaria omogenea allo stile architettonico dell'epoca.

Art. 3

Programmazione degli interventi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni coinvolti provvedono, d'intesa con le soprintendenze competenti, all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico-architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino da salvaguardare e da valorizzare, elaborano le proposte di intervento e le trasmettono agli Assessorati regionali competenti in materia di beni culturali e di turismo con la relativa documentazione

2. Il piano di cui al comma 1, al quale possono essere apportati variazioni e aggiornamenti nel corso della sua validità, prevede le iniziative necessarie volte:

- a) al recupero, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici e del patrimonio edilizio delle città e dei nuclei di fondazione, allo scopo di preservarne l'identità definita dal rapporto con il territorio;
- b) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso il ricorso agli interventi di sostituzione edilizia, perseguendo contemporaneamente la finalità del miglioramento dell'accessibilità

- e della fruizione;
- c) alla creazione di nuovi insediamenti urbani o di elementi di arredo e decoro urbani, culturalmente ed esteticamente coerenti con l'architettura tradizionale e razionalista;
 - d) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

3. In base alle proposte formulate dai comuni interessati ai sensi del comma 1, su proposta congiunta degli assessorati regionali competenti in materia di beni culturali e turismo, la Giunta regionale approva il piano annuale degli interventi, indicandone gli strumenti finanziari e le procedure di attuazione nonché i soggetti beneficiari.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessorati competenti in materia di beni culturali e turismo, può promuovere iniziative ed erogare contributi a sostegno di:

- a) attività di studio e ricerca sugli aspetti storici, architettonici, artistici ed antropologici delle città e dei nuclei di fondazione;
- b) riordino, valorizzazione e iniziative per rendere consultabili gli archivi fotografici e documentali delle città e dei nuclei di fondazione;
- c) valorizzazione e potenziamento, se già presenti, di biblioteche, centri di documentazione, mostre, o altri servizi culturali finalizzati alla conoscenza delle attività di cui alla presente legge;
- d) eventi e iniziative che con modalità ricorrenti, promuovano le eccellenze agricole e zootecniche del territorio interessato;
- e) recupero e conservazione del patrimonio storico, edilizio e architettonico.

5. Gli Assessorati regionali competenti in materia di beni culturali e di turismo, in base ai rispettivi ambiti di azione, vigilano sulla corretta attuazione degli interventi costituenti il piano di cui al comma 2 al fine di verificarne il rispetto alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4

Attività di valorizzazione culturale

1. L'attività di valorizzazione culturale delle città e dei nuclei di fondazione si esplica essenzialmente tramite:

- a) l'effettuazione di studi e di ricerche a carat-

- tere architettonico, storico, artistico e antropologico;
- b) il censimento e la catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline di cui alla lettera a);
 - c) la promozione di eventi, manifestazioni, mostre, convegni e seminari;
 - d) l'istituzione di laboratori, centri di documentazione e altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche;
 - e) l'elaborazione di progetti mirati al potenziamento, al collegamento e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi culturali e museali già presenti sul territorio, che rientrano nelle finalità della presente legge;
 - f) la promozione e il sostegno di progetti, anche di associazioni o di centri studi operanti con le finalità della presente legge, volti a una più capillare diffusione della conoscenza delle città e dei nuclei di fondazione, nonché a evidenziarne l'alto valore storico, culturale, antropologico e sociologico.

Art. 5

Istituzione del Museo delle città e dei nuclei di fondazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, istituisce il Museo delle città e dei nuclei di fondazione, allo scopo di tramandare e conservare la memoria storica delle città e dei nuclei di fondazione presenti in Sardegna.

2. Il Museo delle città e dei nuclei di fondazione di cui al comma 1 ha sede presso il Comune di Arborea.

Art. 6

Dimensione, procedure di richiesta e beneficiari
dei contributi

1 Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, i comuni, le province o le città metropolitane, unioni dei comuni, nei cui territori ricadono le città e i nuclei di fondazione, o altri enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che svolgono la loro attività nei territori delle città e dei nuclei di fondazione.

2. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessorati competenti in materia di beni culturali e turismo adotta annualmente una specifica deliberazione nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le finalità di cui alla presente legge nonché le procedure di verifica sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Art. 7

Norma finanziaria

1 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede come di seguito riportato:

In aumento

missione 05 - programma 01 - titolo 1, 2		
2025	euro	10.000.000

In diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1		
capitolo SC08.8353		
2025	euro	10.000.000

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dall'anno 2025 la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).